

**TITOLO V**  
**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**  
**(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA secondo DPR 249/98 e successive modifiche con**  
**DPR**  
**21/11/2007 N. 235)**

In armonia con i principi generali sanciti dalla costituzione e dalla Convenzione sui diritti del

fanciullo, con i principi generali dell'ordinamento italiano e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno, n. 249, ( Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), viene emanato il seguente:

ART. 1

**LA COMUNITA' SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità di ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La scuola è una istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 10 4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; il comportamento dello studente, quale membro della Comunità Scolastica, è improntato al rispetto della personalità di tutti gli altri componenti, siano essi studenti, operatori della scuola, o terzi che entrano in rapporto con l'istituzione stessa.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola,
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 2

**DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI NELL'AMBITO DELLA**  
**COMUNITA' SCOLASTICA**

**A. DIRITTI:**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale.
3. Lo studente ha diritto all' informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio profitto.

5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione.
6. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. Nell'ambito della propria autonomia, l'istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e interculturali.
7. Lo studente ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, sessuale e assistenza psicologica.
8. Lo studente diversamente abile ha diritto alla fruizione di tutti gli spazi scolastici, senza alcun impedimento e in completa sicurezza.
9. Lo studente ha diritto a fruire di un'adeguata strumentazione tecnologica.

#### B. DOVERI:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni devono:
  - a) presentarsi con puntualità alle lezioni;
  - b) iniziare le attività didattiche giornaliere predisponendo il materiale occorrente;
  - c) essere forniti di un diario che sarà considerato primario mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia;
  - d) non disturbare la lezione, né consumare cibi e/o bevande durante le lezioni
  - e) intervenire in maniera opportuna, secondo il regolamento di classe;
  - f) collaborare con insegnanti e compagni;
  - g) stare in silenzio, rispettare la fila e non fare confusione durante gli spostamenti da un'aula all'altra per non disturbare il lavoro delle altre classi;
  - h) tenere durante le visite di istruzione, un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
  - i) usare un linguaggio corretto ed adatto al contesto; evitare l'aggressività verbale e fisica;
  - j) non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche non didattiche; rispettare gli arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola, nonché ciò che appartiene ai compagni;
  - k) non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti, dei collaboratori scolastici o dei compagni;
  - l) non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità scolastica;
  - m) rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale;
  - n) rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto o emanate dal Dirigente scolastico.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti, ed a riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe l'eventuale ricevuta firmata.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della convivenza civile.
6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni.
7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Qualora singolarmente o in gruppo gli studenti arrecassero danno al patrimonio della scuola (strutture edilizie, arredi, attrezzature didattiche e/o altro) i genitori sono responsabili in solido del risarcimento dei danni, secondo la legislazione vigente.

8. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

9. Gli alunni hanno altresì il dovere di :

a) presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e consono all'ambiente scolastico e alle sue finalità educative –

b) Quando indossano le divise di cucina, sala-bar, ricevimento i capelli devono essere puliti, pettinati, curati ed eventualmente raccolti.

Le pettinature e le decolorazioni devono essere conformi alla cura dell'immagine che la professione richiede. In particolare per quanto riguarda le esercitazioni di laboratorio, saranno i docenti delle discipline di laboratorio a individuare ulteriori modalità di abbigliamento e di cura della persona da adottare.

c) La cura della persona ed il rispetto di quanto previsto ai punti 9 a ) e 9 b) sono fondamentali per l'inserimento degli studenti nelle aziende per gli stage.

ART. 3

DISCIPLINA

1. I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. 12 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad

esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere comminata, come sanzione, lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica

sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori ai 15 giorni.

Il periodo di allontanamento dalla Scuola di norma non deve implicare il superamento del limite minimo di giorni di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

8. Sono previste sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o

la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo (art. 4 comma 9/bis e ter)

9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART 4

I COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI CHE CONFIGURANO MANCANZE

DISCIPLINARI

1. FREQUENZA NON REGOLARE

Di norma costituisce frequenza non regolare:

- a. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa;
- b. le assenze iterate e non giustificate regolarmente

## 2. COMPORTAMENTO SCOLASTICO

Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. In quanto membri della comunità scolastica, sono tenuti ad avere e a mantenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono ed esigono per se stessi. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.

Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico. I comportamenti scorretti tenuti dallo studente in ambito extra-scolastico in attività e/o progetti organizzati dalla scuola sono oggetto di sanzione disciplinare al pari di quelli tenuti in ambiente scolastico.

Con riferimento all'uso del cellulare il C.I. nella seduta del 30/09/2011 – delibera n.31 – viene

Stabilito che il cellulare sarà ritirato la prima volta che avviene l'infrazione e riconsegnato al

termine della lezione qualora l'alunno sia maggiorenne, in caso contrario sarà consegnato al

genitore. Qualora l'accaduto si verificasse una seconda volta si sanzionerà con l'annotazione sul registro di classe.

3. NORME SCOLASTICHE 13 Gli studenti devono rispettare le norme contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dalla legge 626/1992.

## 4. SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola.

## 5. RISPETTO AMBIENTE

Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile o la famiglia.

## 6. VIOLAZIONI GRAVI

Costituiscono violazioni gravi sanzionabili con l'allontanamento temporaneo dello studente:

- le offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola
- le offese gravi alla personalità degli altri studenti
- i danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il trasporto scolastico
- inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza
- minaccia o compromissione dell'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti
- ogni reato consumato all'interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti
- ogni reato consumato durante le iniziative, le manifestazioni, i viaggi di istruzione, le visite guidate, etc., promossi dall'Istituzione Scolastica o da altri Soggetti, ai quali partecipi la scuola
- ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente

## ART. 5

### PROVVEDIMENTI NON SANZIONATORI E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NORME PROCEDURALI

#### PROVVEDIMENTI NON SANZIONATORI

##### 1.ANNOTAZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE

L'annotazione sul registro di classe da parte di un docente riguarda mancanze che contravvengono in forma lieve, nel merito e nella sostanza, alle norme comportamentali sancite dall'Art. 4 del Regolamento di disciplina dell'Istituto.

L'annotazione può produrre provvedimento sanzionatorio solo se l'attestazione della mancanza, scritte sul registro di classe, è controfirmata dal Dirigente Scolastico o dai Responsabili di Succursale. Sempre agli stessi fini, il docente che ha apposto l'annotazione deve comunicarla alla famiglia lasciandone traccia agli atti della scuola, possibilmente con la modalità del fonogramma, indicando giorno, ora e nominativo della persona che riceve la comunicazione. Nell'impossibilità di usare tale procedura si potrà utilizzare la forma del telegramma.

##### 2.AMMONIMENTO E/O DIFFIDA

L'ammonimento e/o la diffida, per mancanze che non contravvengano in forma grave, nel merito e nella sostanza, alle norme comportamentali sancite dall'Art. 4 del Regolamento di disciplina dell'istituto e/o reiterate, si hanno su proposta scritta del coordinatore di classe al Dirigente Scolastico.

L'attestazione di tali mancanze deve essere scritta sul registro di classe e controfirmata dall'allievo interessato, che potrà evidenziare divergenze in merito a ciò che gli viene imputato.

Il Dirigente Scolastico procederà a formulare l'ammonimento e/o la diffida e a notificarla all'allievo interessato, alla sua famiglia e al coordinatore di classe

#### PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 14 3.SANZIONI DIVERSE

##### DALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

Il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, sottolineando la funzione educativa della sanzione disciplinare, stabilisce la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni alternative sono autonome ma anche accessorie, in quanto si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica superiori ai quindici giorni. In stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare, con la realtà personale dell'allievo, con la finalità normativa degli interventi attuati in ambito scolastico potranno essere comminate sanzioni "alternative" all'allontanamento da uno a quindici giorni, qualora tale misura risulti più consona ed efficace per la crescita personale dell'allievo. Le sanzioni "alternative" (per esempio pulizia locali, manutenzione spazi verdi, operazione di ripristino di attrezzature danneggiate, ecc.) si esplicheranno nell'ambito della comunità scolastica e a suo beneficio.

Tali sanzioni possono essere comminate in tutti i casi previsti dall'art. 5 comma 2 e le modalità di irrogazione sono le medesime.

##### 4.ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PERIODO INFERIORE A QUINDICI GIORNI.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodo inferiore a quindici giorni prevede l'esclusione dell'allievo dalla comunità scolastica per un numero di giorni da uno a quindici. Per un periodo inferiore a sei giorni può prevedere l'obbligo di frequenza a scuola. Viene comminato per violazioni ripetute e/o gravi delle norme comportamentali sancite dall'art. 4 del Regolamento di Istituto.

Esso è previsto, in particolare, per infrazioni disciplinari sanzionate da almeno due ammonimenti e/o diffide; per manifesta mancanza di rispetto nei confronti del D.S., dei

docenti, del personale e degli alunni della scuola, o della comunità scolastica in genere; per danni volontari al patrimonio della scuola e/o di quanti ne siano parte; per inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza; per un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale.

La durata dell'allontanamento è proporzionata alla gravità della violazione del Regolamento compiuta.

Tale sanzione è comminata dal Consiglio di Classe.

Procedura:

Il coordinatore di classe dovrà formulare una proposta di contestazione di addebito ai fini dell'allontanamento con una relazione puntuale e dettagliata controfirmata da tutti i docenti del C.d.C..

Il D.S., entro sette giorni dalla segnalazione, convocherà il C.d.C. allargato alla componente dei Rappresentanti dei genitori e degli allievi per valutare i fatti accaduti e per deliberare la contestazione di allontanamento.

L'allievo, e/o chi esercita la potestà genitoriale, e/o un difensore munito di apposito mandato avranno cinque giorni dal ricevimento della contestazione per presentare al D.S. una memoria in merito alla contestazione, indicando anche eventuali testimoni a sua discolpa.

Dopo cinque giorni dalla notifica della contestazione d'addebito, il D.S. convocherà il C.d.C. allargato alla componente dei Rappresentanti dei genitori e degli allievi. In tale occasione sarà esaminata l'eventuale memoria scritta presentata, saranno ascoltati lo studente nei confronti del quale è stato promosso il procedimento disciplinare e i 15 testimoni; lo studente potrà essere accompagnato da un legale o da una persona maggiorenne di fiducia.

Il C.d.C., senza la componente dei genitori e degli studenti, voterà quindi con scrutinio finale segreto sulle deliberazioni da adottare a maggioranza dei votanti.

Il provvedimento adottato dal C.d.C. sarà motivato e terrà conto dell'ambito in cui sono stati commessi i fatti e della storia personale dello studente.

Il verbale della riunione verrà trasmesso al D.S. per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento di allontanamento temporaneo verrà annotato nel fascicolo personale dello studente.

#### **5.ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PERIODI SUPERIORI A QUINDICI GIORNI.**

L' allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni è comminato in caso di comportamenti scorretti già sanzionati precedentemente con un periodo di allontanamento inferiore a quindici giorni e che manifestino chiaramente la recidività oppure per azioni, commesse dagli alunni, in cui si configuri una fattispecie astratta di reato, prevista dalla normativa penale, quali azioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana o per atti che determinino concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

La durata dell'allontanamento è proporzionale alla gravità della violazione del Regolamento compiuta o al generarsi o al permanere di una situazione di pericolo.

Questa sanzione prevede anche l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave e comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale di quando non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica per l'anno scolastico in corso. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria o, un percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella

comunità scolastica.

Procedura:

Il coordinatore di classe dovrà formulare una proposta di contestazione di addebito ai fini dell'allontanamento con una relazione puntuale e dettagliata controfirmata da tutti i docenti del C.d.C..

Il D.S. invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio per valutare i fatti accaduti e delibera l'invio della contestazione degli addebiti, con relativa proposta di sanzione all'alunno e a chi esercita la potestà genitoriale.

L'alunno e/o chi esercita la potestà genitoriale e/o un difensore munito di apposito mandato avranno cinque giorni dal ricevimento della contestazione per presentare al D.S. memoria in merito alla contestazione di addebito, indicando anche testimoni a sua discolpa.

Dopo cinque giorni dalla notifica della contestazione di addebito, il D.S. invita il Presidente del Consiglio di Istituto a riconvocarlo. In tale occasione sarà esaminata la eventuale memoria scritta presentata, saranno ascoltati lo studente nei confronti del quale è stato promosso il procedimento disciplinare e i testimoni; lo studente potrà essere accompagnato da un legale o da una persona maggiorenne di fiducia.

Il Consiglio di Istituto valuterà i fatti accaduti, quindi, allontanati lo studente ed eventuali altri rappresentanti provvede a discutere l'accaduto e, con scrutinio finale segreto, irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.

Il verbale della riunione sarà trasmesso al D.S. per la formale emissione del provvedimento disciplinare. 16 In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale

devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

Il provvedimento verrà annotato nel fascicolo personale dell'alunno.

ART. 6

ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LA SANZIONE DISCIPLINARE

1. Gli organi scolastici competenti a proporre e ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

a. il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per le sanzioni alternative e per l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

b. il Consiglio di Istituto, per la sanzione di allontanamento superiore ai 15 giorni e per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve

3. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla

Commissione

d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

ART. 7

IMPUGNAZIONE E RICORSI

1. Contro le deliberazioni del Consiglio di classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso all'organo di garanzia entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, ai sensi delle modifiche dell'art.5 comma 1 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 effettuate con D.P.R. 21/11/2007 N. 235 (Modifiche al Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e in applicazione delle disposizioni contenute

nell'articolo 328 comma 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organo di garanzia dell'Istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli relativi alla disciplina degli studenti. Per una ulteriore fase impugnativa contro le violazioni dello statuto, la competenza a decidere sui reclami (comma 3 art. 5) viene specificamente attribuita all'organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

ART. 8

#### ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

L'organo di garanzia è un'istituzione scolastica composta da quattro membri, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti e il Dirigente Scolastico, che presiede sempre la commissione. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

Nelle deliberazioni dell'organo di garanzia, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale.

Contro le sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia della scuola.

Procedimento: 17 L'organo di garanzia dell'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fisserà

la riunione alla quale verranno invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente, al quale è stata irrogata la sanzione e il docente o i docenti che ha o hanno accertato l'infrazione. Nel corso della riunione lo studente potrà presentare memoria difensiva.

L'organo di garanzia dell'istituto potrà assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e deciderà, sentite le parti, con provvedimento motivato. Il provvedimento dell'organo di garanzia verrà quindi trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'alunno e alla sua famiglia.